

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 72/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

**recante modifica e deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 103 *nonies*, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. A norma dell'articolo 103 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 *ter*, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>, ai fini dell'articolo 103 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione. Per garantire l'uso corretto dell'aiuto nazionale, è opportuno precisare le regole relative al calcolo del livello di organizzazione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per "regione" si intende una parte distinta del territorio di uno Stato membro in base alle sue caratteristiche amministrative, geografiche o economiche. A fini di coerenza e verificabilità è opportuno chiarire la definizione di "regione" e stabilire un periodo di tempo minimo durante il quale non sia modificare la definizione di tale concetto, a meno che ciò non sia obiettivamente giustificato.

- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

- (5) A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le richieste di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in un dato anno civile devono essere presentate alla Commissione entro il 31 gennaio di quell'anno. Affinché l'articolo 91 modificato del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applichi nel 2012, è opportuno stabilire una deroga al termine di cui all'articolo 92, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento. È inoltre opportuno prevedere una correzione delle richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

- (6) Al fine di garantire che le richieste di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare nel 2012 possano essere presentate in conformità alle nuove norme, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le eventuali richieste di un rimborso da parte dell'Unione devono essere corredate di elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori della regione di cui trattasi. Il presente regolamento deve pertanto lasciare impregiudicate le richieste di rimborso da parte dell'Unione, presentate in conformità all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, dell'aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011**

L'articolo 91 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 91***Livello di organizzazione dei produttori e definizione di "regione"**

1. Ai fini dell'articolo 103 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

